



COMUNE DI BENEVELLO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25

OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2023 – individuazione partecipazione da alienare o valorizzare.

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MORENA MATTIA - Sindaco	Sì
2. GALLESIO CHIARA - Vice Sindaco	Giust.
3. TRAVERSA CRISTINA - Assessore	Sì
4. DE FABRI TIZIANA - Consigliere	Sì
5. CARBONE GIACONE SABINA - Consigliere	Sì
6. SANDRI DARIO - Consigliere	Sì
7. DESTEFANIS GIANPAOLO - Consigliere	Giust.
8. VIGOLUNGO PAOLO - Consigliere	Sì
9. MASSOLINO DIEGO - Consigliere	Giust.
10. VOERZIO ELISA - Consigliere	Sì
Totale Presenti: 7	
Totale Assenti: 3	

Assiste l'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Marta LUCCO CASTELLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MORENA MATTIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 18.12.2022, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (*annuale entro il 31 dicembre di ogni anno*) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);
-

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5./2016;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

In merito alle succitate partecipazioni si rilevano le seguenti criticità:

- La partecipata indiretta Aeta scarl (tramite A.l.se) non rispetta le condizioni di cui all'art. 20, co. 2, lett. b in quanto numero di amministratori è superiore a quello dei dipendenti;
- La società indiretta Co.ge.s.i. spa (tramite Alac) non rispetta le condizioni di cui all'art. 20, co. 2, lett. B poichè il numero degli amministratori è superiore a quello dei dipendenti;
- la società Egea ha approvato il bilancio nell'anno 2024 e non rispetta i requisiti necessari richiesti dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;

Considerato che l'Ente gestore del comparto idrico/fognario comunale è la Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l..con sede in Piazza Risorgimento, 1 – Alba (CN) P.I. : 03168260044 e ritenuto pertanto opportuno acquisire partecipazione societaria;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 con Verbale del 14/12/2024 identificato al protocollo dell'ente n° 4720/2024 del 16/12/2024;

Preso atto dei pareri tecnico e contabile favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dai Responsabili di Servizio

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare la ricognizione al 31-12-2023 delle società in cui questo Comune detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 D.LGS. n. 175/2016, dettagliatamente indicate nell'allegato A);

Di esprimere volontà di aderire a Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l..con sede in Piazza Risorgimento, 1 – Alba (CN) P.I. : 03168260044;

Di dare atto che il Comune con deliberazione consiliare n. 20 del 06/11/2024 ha deliberato di recedere dalla società Egea spa, dato che non presenta i requisiti necessari ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 175/2016, affinché l'ente mantenga la sua partecipazione;

Di dare atto che:

- La partecipata indiretta Aeta scarl (tramite A.l.se) non rispetta le condizioni di cui all'art. 20, co. 2, lett. b in quanto numero di amministratori è superiore a quello dei dipendenti;
- La società indiretta Co.ge.s.i. spa (tramite Alac) non rispetta le condizioni di cui all'art. 20, co. 2, lett. B poichè il numero degli amministratori è superiore a quello dei dipendenti;

Di dare atto di valutare ulteriormente la permanenza all'interno delle società attualmente partecipate riservandosi di decidere in un secondo tempo la partecipazione;

Di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;

Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
MORENA MATTIA

Il Vice Segretario Comunale
Dott.sa Marta LUCCO CASTELLO

PARERI

Sulla presente deliberazione sono stati assunti i seguenti pareri (art. 49 e 151 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

- ☒ parere di regolarità tecnica: favorevole
- ☒ parere di regolarità contabile: favorevole
- ☐ parere di regolarità per la copertura finanziaria: favorevole

Il Responsabile del Servizio
MORENA MATTIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14/01/2025 al 29/01/2025 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Benevello, li 14/01/2025

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sa Marta LUCCO CASTELLO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14/01/2025

- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
- ☐ Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sa Marta LUCCO CASTELLO

Per copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. Benevello,
li _____ Il Vice Segretario Comunale Dott.sa Marta LUCCO
CASTELLO